

NOTE SUL LAVORO DEL TAVOLO 13. La giustizia riparativa

Il tavolo 13 ha lavorato con il contributo di varie expertises (giuristi, docenti universitari di diversa formazione, operatori del settore, funzionari) affrontando il tema assegnato a tutto campo, cercando di sviscerare i vari aspetti tanto a livello teorico che applicativo, in uno spazio in cui si sono confrontate in modo aperto e dinamico le varie posizioni e interpretazioni della materia, senza che peraltro , se non in pochi casi, si arrivasse mai a sviscerare palesemente diversità, se non contrapposizioni di approcci e di prospettive. Se si assumono infatti ai fini metodologici due possibili polarizzazioni concettuali della Giustizia Riparativa, una prima intesa come strumento esterno e sostanzialmente contrapposto alle definizioni e alle tecniche del diritto penale, teso a decostruirne le concettualizzazioni e le modalità di intervento; una seconda come complementare e subalterna alle stesse, in quanto inserita e integrata nella cornice penalistica, possiamo dire che le definizioni adottate e le proposte elaborate di sono spesso collocate in uno spazio intermedio tra le due definizioni, contaminando aspetti dell'una e dell'altra, evitando palesi contrapposizioni e mantenendo aperte possibili prospettive, all'insegna di una certa ambivalenza sostanzialmente compromissoria. Tale tendenza può essere rilevata con riferimento ai nodi principali affrontati dal lavoro del tavolo , con diverse accentuazioni dell'uno e dell'altro tipo, che andiamo di seguito brevemente a riassumere::

- **La definizione:** E' stata assunta la definizione tratta dalla normativa internazionale, per cui è da intendersi per giustizia riparativa “ ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché eltri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore” (Basic Principles ONU). Ora questa definizione sostanzialmente incentrata sul rapporto autore-vittima-comunità, e focalizzato essenzialmente sulla riparazione del danno e sulla responsabilizzazione del reo, è stata posta a confronto, in un rapporto di possibile collegamento, con una più ampia dimensione di complessità dell'evento criminoso, implicante una gamma ampia e articolata di variabili (bisogni, motivazioni, interazioni, diritti, aspettative, rappresentazioni, costruzioni sociali,ecc...), dove il tema e la finalità che principalmente si pongono sono quelli della ricostruzione del legame sociale, come riequilibrio del sistema dei rapporti che coinvolgono l'insieme dei soggetti e delle situazioni contestuali interessate. La possibile tensione tra questi due termini non è stata approfondita.
- Sempre sul piano delle definizioni si è giustamente stigmatizzata la tendenza ad usare la categoria in questione in modo generico e polivalente in tutta una serie di disposizioni normative, nelle quali si fa di volta in volta riferimento alla riparazione del danno, alla conciliazione con la vittima, allo svolgimento di attività di volontariato o di utilità sociale, alla revisione critica delle proprie scelte criminose, ecc...In questo senso si è giustamente affermato che “non sono da affermare come strumenti di giustizia riparativa i lavori di pubblica utilità, il lavoro penitenziario interno o esterno, a titolo gratuito, le prescrizioni di volontariato sociale, in quanto attività imposte dal magistrato, pur sempre rispondenti a una logica retributiva e coercitiva”, Invece le caratteristiche della RJ si incentrano sul rapporto autore-vittima, eventualmente allargato alla rete parentale e alla comunità di contesto, sulla volontarietà della scelta delle parti, sul riequilibrio delle relazioni e dei legami sociali alterati dall'evento criminoso. In quest'ottica va particolarmente valorizzato il fatto che la RJ è stata definita come mediazione tra la riparazione del danno subito da parte della vittima e avvio di un percorso di reinserimento sociale sostenuto a vantaggio del reo, il che è stato proposto come prospettiva in cui abbandonare il desueto concetto di trattamento.
- **Il rapporto con il penale: Complementarietà V/S alternative.** Di per sé il concetto di complementarità si presta a due interpretazioni: quella per cui la RJ si inserisce nella struttura del diritto penale, determinandone, pur in un ruolo di subordinazione, variazioni e limitazioni; quella per

cui la RJ viene ad occupare uno spazio a sé a lato del diritto penale, nel quale lo stesso non interviene in ogni situazione in cui la RJ viene applicata. Nell'ambiguità di non aver chiarito e risolto questa differenza il tavolo 13 ha adottato a maggioranza il paradigma della complementarità, assumendolo così come combinazione di aspetti di per sé contrastanti. Da un lato riconoscendo che la RJ, con un suo statuto autonomo costituisce una sorta di rivoluzione culturale, che induce il penalista ad abbandonare l'idea che il male si debba retribuire con il male. Dall'altro riproponendo la centralità del diritto penale come insieme di precetti giuridici corredati da sanzioni, come premessa fondativa, include le necessarie pronunce di condanna, dei successivi tentativi di conciliazione e riparazione. Personalmente, pur rimanendo minoranza, mi sono speso nel far rilevare che la dimensione della complementarità non deve escludere quella dell'alternatività, in quanto la RJ, lungi dal poter costituire paradossalmente una sorta di rafforzamento del sistema penale, che viene comunque a riaffermarsi nel caso in cui la stessa non raggiunga i suoi obiettivi, deve svolgersi in uno spazio totalmente autonomo e indipendente, in cui possa prendere in considerazione e gestire l'insieme delle variabili che caratterizzano l'evento/reato al fine di individuare e sperimentare interventi adeguati e progressivi, alla ricerca di soluzioni che sottraggano quanto più possibile la materia alle logiche dell'afflittività penale. Il tavolo invece, a maggioranza, ha inteso ribadire che la RJ interviene e opera "all'insegna della legge, e non in luogo della stessa, senza peraltro considerare che proprio le definizioni legali sono l'oggetto della decostruzione agita dalla pratica riparativa.

In quale fase del procedimento ricorrere alla RJ. A fronte del fatto che evidentemente la RJ è tanto più subalterna al diritto penale e limitata nelle proprie potenzialità e prerogative, quanto più viene progressivamente applicata in una fase avanzata del procedimento penale, il tav. 13 ha inteso ribadire con decisione il principio che la RJ va applicata e attivata in ogni stato e grado del procedimento. Il tav. 13 ha assunto con decisione l'orientamento per cui la RJ deve essere promossa e applicata "in ogni stato e grado del procedimento". Di più, a fronte a sollecitazioni verbali da parte dei coordinatori degli Stati Generali a concentrarsi soprattutto nella fase della esecuzione, tralasciando l'intervento nella fase della cognizione, il tavolo ha inteso sottolineare l'importanza di intervenire anche in quest'ultima sede, come condizione necessaria ad attribuire alla RJ la sua dimensione sostanziale più ampia e di valorizzarne le potenzialità. Ciò facendo il tavolo 13, se da un lato ha sviluppato una posizione aperta ad attribuire alla RJ una accezione alternata ed esterna al diritto penale, tanto più quanto più la stessa viene ad applicarsi nelle fasi iniziali del procedimento, incentivando forme di vera e propria *diversion*, dall'altro ha preso atto del rischio di un'interpretazione riduttiva e subalterna, lì dove la RJ, intervenendo nella fase esecutiva, si presta a configurarsi come semplice ridimensionamento della sanzione penale, se non come onere aggiuntivo ad una sanzione già inflitta e in corso di applicazione (più assimilabile al *probation*). Tale ambivalenza, emergente dalla rilevata pluralità di chiavi di lettura interpretative e applicative, a seconda della fase processuale in cui la RJ viene attivata, ha confermato di fatto la difficoltà di giungere a una definizione univoca di ciò che deve essere inteso come RJ, rifluendo in quella sfera di oggettiva genericità e incertezza di definizioni che più sopra abbiamo rilevato. In questo quadro il tav 13 ha peraltro ben focalizzato alcuni aspetti problematici, quali la necessità di salvaguardare la presunzione di innocenza del reo, la necessità di prevenire l'uso strumentale della disponibilità mediatrice, il rispetto di dimensioni temporali che non costringano a porre la vittima di fronte alla riesumazione di sofferenze connesse all'evento criminoso, superate o rimosse da tempo, la necessità di non porre un limite edittale alla praticabilità della RJ, che porti ad escluderla oltre una certa soglia di gravità del reato, considerato che si tratta di introdurre concettualizzazioni e metodi adeguati alle concrete circostanze dell'evento criminoso in sé, senza aprioristiche pregiudiziali. A fronte di tali virtuose puntualizzazioni, lascia perplessi il fatto che il tav. 13 abbia inteso respingere l'idea che la RJ possa rispondere a istanze deflative del sovraffollamento carcerario, giudicate eccentriche e improprie rispetto alla mission dell'istituto, quando risulta a mio parere evidente il nesso tra il problema in questione e l'uso diffuso e spropositato delle definizioni e delle misure proprie del diritto penale. Altrettanto il fatto che nel definire i termini della formazione professionale degli operatori della RJ

si sia sottolineata la necessità di fornire agli stessi la consapevolezza della centralità del diritto penale, tanto nella definizione del disvalore penalmente rilevante dei fatti/reato, quanto nella costruzione del contesto processuale ordinario, nel quale comunque la RJ viene radicansi ripropone il carattere irrisolto della tensione tra complementarietà e alterità, di cui sopra.

In sintesi, il Tav 13 ha affermato che la RJ è sostanzialmente un modo attraverso cui autore e vittima, e eventualmente la comunità, partecipano attivamente alla risoluzione delle questioni poste dall'illecito; in quanto paradigma autonomo essa deve risultare estranea a logiche sanzionatorie e retributive, superare la logica del castigo, della meritevolezza della punizione, per aprirsi alla dimensione del risanamento della sofferenza e della riparazione degli effetti negativi implicati dall'evento criminoso. Ma ha di contro ribadito per diversi aspetti la logica di internità e complementarietà della RJ alla cornice penalistica, mai messa seriamente in discussione, lasciando così aperti ambiti e dimensioni di condizionamento e rischi di depauperamento, che potrebbero depotenziare le pur decise e incisive prospettive disegnate.